

Determinazione Dirigenziale n. 1999 del 12.07.2011

Oggetto: Società Studio Zeta Pubblicità s.r.l. - Esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 1340 del 10.05.2011 - Diffida ai sensi art. 21-ter della L. 241/90.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

con Determinazione Dirigenziale n. 1340 del 10.05.2011, per i motivi dettagliatamente riportati nel provvedimento stesso, stante la permanenza della situazione debitoria, è stata disposta nei confronti della società Studio Zeta Pubblicità s.r.l. la revoca del verbale di partecipazione al procedimento di riordino prot. 91428 del 17.12.09 e l'archiviazione dell'istanza di riordino prot. 289 del 30.12.96 relativa a 559 posizioni, di cui 417 mod. A, 9 mod. SPQR ed 133 mod. B;

con la medesima Determinazione Dirigenziale 1340/11 è stata ordinata la rimozione degli impianti pubblicitari della società, individuati nell'allegato del provvedimento, fissando un termine di sette giorni per la rimozione, con l'avvertenza che, in caso di inottemperanza, si sarebbe provveduto d'ufficio, con addebito delle relative spese e fatte salve l'applicazione delle sanzioni pecuniarie;

l'efficacia e l'esecuzione del predetto provvedimento sono state sospese fino alla data del 31 maggio 2011, in considerazione del termine del 30 maggio 2011 assegnato alla Studio Zeta Pubblicità s.r.l. con la nota 31505 del 1.05.11 per adempiere al versamento della somma di € 197.047,15, somma dovuta dalla società per sanare la morosità dall'anno 2010;

considerato che:

alla data del 30 maggio 2011 il saldo dovuto per l'anno 2010 pari ad € 197.047,15 non è stato versato;

da riscontro contabile risulta unicamente un versamento effettuato tramite bonifico bancario in data 16.06.11 di € 20.000,00, non esaustivo di quanto dovuto a titolo di canone per l'anno 2010;

per l'annualità 2011 risulta versata solo la prima rata del CIP pari ad € 48.375,10;

l'art. 7 c. 3 del Regolamento vigente stabilisce che il mancato pagamento del canone per un importo pari a due rate, anche non consecutive e non riferito alla stessa annualità, costituisce una delle cause di decadenza delle autorizzazioni;

l'art. 14 c. 10 del Regolamento vigente prevede che la regolarità dei pagamenti delle somme dovute in conseguenza dell'esposizione pubblicitaria costituisce uno dei requisiti essenziali per il rinnovo dei titoli per l'esposizione pubblicitaria

tenute conto che:

nessuna ulteriore comunicazione è pervenuta da parte della Società

studio Zeta Pubblicità s.r.l.,
dal comportamento della società non si deducono elementi che possano far ritenere un puntuale adempimento degli obblighi previsti dalla normativa;
conseguentemente non si ravvisano motivi per procrastinare ulteriormente l'esecuzione alla Determinazione Dirigenziale n. 1340 del 10.05.2011;

vista la L.241/90 e successive modifiche;

visto l'art. 34 dello Statuto del Comune di Roma;

visto il Regolamento Comunale recante le norme in materia di esposizioni pubblicitarie e di pubbliche affissioni, come modificato con Deliberazione C.C. 37/09

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa, di dare esecuzione alla Determinazione Dirigenziale 1340 del 10.05.11, che qui si intende integralmente richiamata, e ai sensi e per gli effetti dell'art. 21-ter della L.241/90

DIFFIDA

la società Studio Zeta Pubblicità s.r.l., con sede in Roma, via di Casal Palocco 89 C.F. 00405900580, ad avviare la rimozione degli impianti pubblicitari di sua proprietà installati nel territorio comunale entro il 1° agosto 2011, comunicando preventivamente - e comunque non oltre il 25 luglio 2011 al servizio il programma delle rimozioni.

Decorso inutilmente il termine del 1° agosto 2011 il Servizio procederà d'ufficio alle operazioni di rimozione, con addebito delle relative spese.

INGIUNGE

alla società Studio Zeta Pubblicità s.r.l. il pagamento del saldo del canone iniziative pubblicitarie dell'anno 2010 pari ad € 178.074,02, come rideterminata con la quantificazione degli ulteriori interessi maturati, entro la medesima data del 1° agosto 2011.

Trascorso inutilmente il termine come sopra assegnato verranno avviate le procedure per la riscossione coattiva.

Con separato provvedimento verrà avviata la procedura per il recupero del C.I.P. relativo all'annualità 2011.

Il Nucleo P.M. è incaricato della notifica del presente atto e della sua esecuzione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di notifica.

IL DIRIGENTE

Dott.  Paciello